

Lotta contro il riciclaggio di denaro: gli intermediari finanziari devono ottemperare agli obblighi di diligenza

Gli intermediari finanziari sono tenuti a osservare rigorosi obblighi di diligenza e di comunicazione. A ciò provvedono l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e gli organismi di autodisciplina, con l'obiettivo di precludere le attività di riciclaggio del denaro. L'operato della FINMA e degli OAD si configura quindi come un importante contributo a un sistema finanziario credibile e ben funzionante.

Riciclare denaro significa occultare la provenienza di valori patrimoniali frutto di reati in modo tale da rendere impossibile reperire gli stessi o risalire alla rispettiva origine. La lotta contro il riciclaggio di denaro si prefigge dunque di evitare che i valori patrimoniali di provenienza illecita finiscano nel circuito finanziario legale. Attraverso le disposizioni di legge vigenti devono essere ostacolati, ad esempio, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo.

Sorveglianza da parte della FINMA o degli organismi di autodisciplina

La regolamentazione svizzera nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro poggia su due pilastri: da un lato il riciclaggio di denaro costituisce un reato penale, e in quanto tale viene perseguito dalle autorità penali competenti, dall'altro lato, la Legge sul riciclaggio di denaro impone agli intermediari finanziari il rispetto di precisi obblighi di diligenza e di comunicazione nella conduzione della loro attività con i clienti. Ed è in questo ambito che entra in gioco la FINMA: nel quadro della sua regolare attività di vigilanza, l'Autorità controlla direttamente il rispetto di questi obblighi presso banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di assicurazione e istitu-

ti che operano ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi. L'osservanza delle disposizioni viene verificata ogni anno in loco dalle società di audit e, con frequenza sempre maggiore, anche direttamente da parte della FINMA.

Anche le persone e le società del settore parabancaario sono soggette alla legislazione sul riciclaggio di denaro, a condizione che accettino o custodiscano valori patrimoniali di terzi a titolo professionale, ovvero che forniscano aiuto al fine di investire o trasferire tali valori. In questa categoria rientrano ad esempio le società di credito e di *leasing*, le società di carte di credito, i gestori patrimoniali, i fiduciari, i fornitori di servizi di pagamento e i cambiavalute.

Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, questo secondo gruppo di istituti deve affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) autorizzato e sorvegliato dalla FINMA. Gli OAD devono vigilare affinché i propri affiliati rispettino gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro. La verifica concreta viene effettuata prevalentemente dalle società di audit.

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Intermediari finanziari assoggettati agli obblighi di diligenza e di comunicazione

Gli obblighi di diligenza e di comunicazione comprendono in particolare i seguenti elementi:

- Un intermediario finanziario non può accettare valori patrimoniali che sono palesemente frutto di reati o di atti illeciti. Non è consentito intrattenere relazioni d'affari con persone e aziende che presentano legami con attività di finanziamento del terrorismo oppure organizzazioni criminali.
- Gli intermediari finanziari devono identificare la controparte contrattuale a titolo preventivo e determinare l'identità degli aventi economicamente diritto sui valori patrimoniali apportati.
- Se una relazione d'affari o una transazione appaiono insolite, ovvero ci trova in presenza di indizi da cui si evince che i valori patrimoniali provengono da un crimine, si trovano nelle disponibilità di un'organizzazione criminale o sono funzionali al finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e il relativo scopo.
- Le relazioni d'affari e le transazioni che comportano un rischio superiore devono essere debitamente registrate, e su di esse vanno effettuati accertamenti più approfonditi. Una simile necessità può configurarsi ad esempio in caso di relazioni d'affari con clienti di paesi a rischio o con persone politicamente esposte. Ulteriori criteri che indicano rischi superiori sono ad esempio l'importo dei valori patrimoniali apportati, l'entità di afflussi e deflussi, la tipologia dei servizi o dei prodotti richiesti, oppure il paese di provenienza o di destinazione di

pagamenti ricorrenti.

- Le transazioni effettuate e i relativi accertamenti devono essere debitamente documentati.
- Gli intermediari finanziari sono tenuti ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per evitare attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Nel novero di tali misure rientrano segnatamente i controlli, l'emanazione di direttive interne e la formazione del personale.
- Se per una relazione d'affari sussiste un sospetto di riciclaggio, l'intermediario finanziario deve sporgere denuncia presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) facente capo al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Provvedimenti della FINMA

Qualora acquisisca elementi da cui risulta una violazione delle disposizioni sancite dalla Legge sul riciclaggio di denaro, la FINMA interviene facendo in modo che gli intermediari finanziari ad essa assoggettati intraprendano ogni sforzo per conformarsi alle disposizioni vigenti. In presenza di casi particolarmente gravi, la FINMA può adottare i necessari provvedimenti e ripristinare lo stato di legalità, disporre verifiche particolari, avviare procedimenti di *enforcement* e confiscare l'utile conseguito illecitamente dall'istituto in questione.

La FINMA interviene ogniqualvolta acquisisce elementi da cui risulta una violazione delle disposizioni sancite dalla Legge sul riciclaggio di denaro.